



Ospedale
Papa Giovanni XXIII

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Papa Giovanni XXIII

DELIBERAZIONE NR. 1468 DEL 04/09/2025

OGGETTO: CONVENZIONE CON L'ASST FATEBENEFRATELLI SACCO DI MILANO PER L'ESECUZIONE DEL MONITORAGGIO DELLA TERAPIA CON DALBAVANCINA E DI PRESTAZIONI DI CONSULENZA FARMACOLOGICA

IL DIRETTORE GENERALE
nella persona del Dott. Francesco Locati

ASSISTITO DA:

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO	DR. GIANLUCA VECCHI
IL DIRETTORE SANITARIO AD INTERIM	DOTT. FRANCESCO LOCATI
IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO	DR.SSA SIMONETTA CESA

Premesso che:

- dovendo assicurare alla SC Malattie infettive il monitoraggio terapeutico del farmaco "Dalbavancina" e consulenza farmacologica altamente specialistica, non potendo garantire autonomamente l'esecuzione di tali attività, con nota prot. n. 31894 del 7 maggio 2025 è stata chiesta all'ASST Fatebenefratelli Sacco di Milano la disponibilità alla stipula di un accordo per l'erogazione di tali prestazioni;
- l'ASST Fatebenefratelli Sacco di Milano, con nota via mail prot. n. 53378 dell'1 agosto u.s. ha trasmesso il testo dello schema di convenzione per il monitoraggio terapeutico del farmaco "Dalbavancina" e per prestazioni di consulenza farmacologica con validità dal 29 agosto 2025 al 31 dicembre 2026;

Richiamati:

- l'art. 15, comma 1, della l. 7 agosto 1990 n. 241, il quale prevede che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento di collaborazioni di attività di interesse comune;
- l'art. 1, comma 2 e 3, della l.r. 27 dicembre 2006, n. 30 e s.m.i., il quale consente la stipula di convenzioni tra gli enti appartenenti al Sistema regionale, tra i quali sono ricompresi

anche le aziende del Servizio sanitario regionale, per regolare i rapporti reciproci con riguardo alla disciplina dei servizi relativi al personale appartenente ai soggetti del sistema, nonché alla produzione di beni e servizi strumentali alle attività degli stessi;

Preso atto del parere favorevole espresso dalla responsabile della SC Malattie infettive sul testo della convenzione, per gli aspetti di competenza;

Accertato che ricorrono le condizioni per procedere alla sottoscrizione dell'accordo per l'esecuzione, da parte dell'ASST Fatebenefratelli Sacco di Milano, del monitoraggio terapeutico del farmaco "Dalbavancina" e di prestazioni di consulenza farmacologica, per un fabbisogno annuo stimato di circa n. 60 monitoraggi e n. 20 prestazioni di consulenza farmacologica, con un onere economico stimato pari a € 2.500,00 IVA esente;

Dato atto che il responsabile del procedimento è la dr.ssa Mariagiulia Vitalini, direttore della SC Affari generali;

Acquisito il parere del direttore amministrativo, del direttore sanitario ad interim e del direttore sociosanitario

DELIBERA

1. di stipulare con l'ASST Fatebenefratelli Sacco di Milano la convenzione per l'esecuzione di monitoraggio terapeutico del farmaco "Dalbavancina" e per prestazioni di consulenza farmacologica per l'arco temporale 29 agosto 2025 – 31 dicembre 2026, nel testo allegato al presente provvedimento (allegato A);
2. di imputare l'onere derivante dal presente provvedimento stimato in € 2.500,00 IVA esente, all'autorizzazione n. 219 "Acquisto prestazioni esami specialistici da ATS/ASST Regione" sub. 1 dei bilanci di competenza;
3. di precisare che il responsabile del procedimento è la dr.ssa Mariagiulia Vitalini, direttore della SC Affari generali.

IL DIRETTORE GENERALE
dott. Francesco Locati

**CONVENZIONE PER IL MONITORAGGIO DELLA TERAPIA CON DALBAVANCINA E PER
PRESTAZIONI DI CONSULENZA FARMACOLOGICA**

TRA

l'Azienda socio-sanitaria territoriale Fatebenefratelli Sacco, con sede legale in Milano, Via G.B. Grassi n. 74, codice fiscale e P. IVA 09319690963 (di seguito denominata "ASST Fatebenefratelli Sacco"), legalmente rappresentata dal Direttore generale dott.ssa Maria Grazia Colombo, in atto rappresentata dal Responsabile della SS Libera professione, marketing e convenzioni dott.ssa Concetta Oliviero, giusta delega conferita con deliberazione aziendale n. 1 del 1° gennaio 2024

E

l'Azienda socio-sanitaria territoriale Papa Giovanni XXIII, con sede legale in Bergamo, Piazza OMS n. 1, codice fiscale e P. IVA 04114370168 (di seguito denominata "ASST Papa Giovanni XXIII"), legalmente rappresentata dal Direttore generale dott. Francesco Locati di seguito definite, ciascuna, singolarmente, anche come "Parte" e, congiuntamente, come "Parti"

PREMESSO CHE:

- l'art. 15, comma 1, della l. 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. prevede che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento di collaborazioni di attività di interesse comune nell'ambito dei più generali interventi di cooperazione per la realizzazione di programmi comuni di interesse sanitario;
- l'art. 43, comma 3, della l. 27 dicembre 1997 n. 449 e s.m.i. consente alle amministrazioni pubbliche di stipulare convenzioni con soggetti pubblici o privati dirette a fornire, a titolo

oneroso, consulenze o servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari al fine di perseguire, tra l'altro, la migliore qualità dei servizi prestati;

- la l.r. 27 dicembre 2006 n. 30 e s.m.i., all'art. 1, commi 2 e 3, prevede la possibilità di stipulare convenzioni tra gli enti appartenenti al Sistema regionale, tra i quali sono ricompresi anche gli enti del servizio sanitario e sociosanitario regionale (SSR), per regolare i rapporti reciproci con riguardo alla disciplina dei servizi relativi al personale appartenente ai soggetti del Sistema, nonché alla produzione di beni e servizi strumentali alle attività degli stessi;
- l'ASST Papa Giovanni XXIII ha la necessità di usufruire della professionalità e delle competenze dell'ASST Fatebenefratelli Sacco per il monitoraggio della terapia con Dalbavancina e per prestazioni di consulenza farmacologica in favore dei propri pazienti;
- l'ASST Fatebenefratelli Sacco, attraverso i laboratori afferenti il Dipartimento di medicina di laboratorio, possiede la professionalità e le competenze necessarie a soddisfare tale esigenza ed è disponibile a fornire all'ASST Papa Giovanni XXIII, contro corrispettivo, le prestazioni richieste, in attuazione della presente convenzione per le finalità d'interesse del servizio pubblico;
- le Parti riconoscono il comune interesse a regolarizzare lo svolgimento di tale attività a vantaggio della collettività, in termini di miglioramento del servizio offerto;

QUANTO SOPRA PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2 - Oggetto della convenzione

Oggetto della presente convenzione è l'esecuzione del monitoraggio della terapia con Dalbavancina e l'esecuzione di prestazioni di consulenza farmacologica da parte dell'ASST Fatebenefratelli Sacco in favore dei pazienti dell'ASST Papa Giovanni XXIII.

Art. 3 - Modalità operative

Le prestazioni saranno effettuate in orario di lavoro dal personale in servizio presso i laboratori afferenti al Dipartimento di medicina di laboratorio dell'ASST Fatebenefratelli Sacco sulla base dei protocolli tecnico-scientifici attualmente seguiti presso lo stesso, nell'ambito dell'attività istituzionale, così che nessuna partecipazione ai proventi delle stesse spetterà al personale dipendente.

Il trasporto dei campioni verrà effettuato a totale cura e con oneri a carico dell'ASST Papa Giovanni XXIII.

Art. 4 - Tariffe

A fronte delle prestazioni eseguite, l'ASST Papa Giovanni XXIII riconoscerà all'ASST Fatebenefratelli Sacco i corrispettivi indicati a fianco delle singole prestazioni:

Prestazione	Tariffa
Monitoraggio Dalbavancina	Tariffa prevista dal Nomenclatore tariffario regionale in vigore al momento dell'esecuzione dell'esame, maggiorata del 20% a copertura delle spese amministrative e di gestione dell'attività, nonché per recupero costi
Consulenza farmacologica	€ 30,00

Art. 5 - Rendicontazione e fatturazione

Tutti i rapporti di carattere amministrativo, economico e finanziario, connessi con l'espletamento delle prestazioni oggetto della presente convenzione, intercorrono esclusivamente fra le amministrazioni dell'ASST Fatebenefratelli Sacco e dell'ASST Papa Giovanni XXIII.

L'ASST Papa Giovanni XXIII si impegna a trasmettere mensilmente l'ordine elettronico da redigersi nel rispetto della procedura prevista per il Nodo di smistamento degli ordini di acquisto delle amministrazioni pubbliche (NSO) intestato all'ASST Fatebenefratelli Sacco, contenente il numero di prestazioni effettuate con il relativo corrispettivo per la necessaria verifica. Sulla base di detta documentazione e in assenza di contestazioni l'ASST Fatebenefratelli Sacco provvederà all'emissione di fattura.

I pagamenti dovranno essere effettuati a 60 giorni dal ricevimento della fattura.

Il mancato rispetto dei termini sopra indicati comporterà l'applicazione degli interessi moratori oltre alla richiesta di rimborso dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrisposte, ai sensi di quanto stabilito dal d.lgs. 9 ottobre 2002 n. 231 e s.m.i., fatta salva la facoltà di recesso anticipato dalla convenzione con preavviso di 30 giorni.

Art. 6 - Durata, rinnovo, disdetta e revisione convenzione

La presente convenzione ha validità dalla data di ultima sottoscrizione sino al 31 dicembre 2026, con possibilità di rinnovo su richiesta scritta da trasmettere almeno 90 giorni prima della scadenza.

Non ricevendo alcuna richiesta entro tale data, l'ASST Fatebenefratelli Sacco potrà non garantire il rinnovo della convenzione stessa.

La presente convenzione potrà essere disdetta in ogni momento, purché notificata tra le Parti tramite PEC con un preavviso di 30 giorni.

Il recesso potrà avvenire senza preavviso, qualora sopravvengano disposizioni di legge statali o regionali ovvero disposizioni regolamentari incompatibili con l'accordo convenzionale, ovvero nel caso in cui sopravvengano esigenze di servizio improrogabili e con essa incompatibili.

L'ASST Fatebenefratelli Sacco si riserva la facoltà di disdetta anche nel caso di ritardato pagamento del corrispettivo secondo quanto stabilito dall'art. 5.

Qualora tuttavia, in corso di vigenza, si rendesse necessario procedere alla revisione delle specifiche condizioni operative ed economiche a base della presente convenzione o all'integrazione della stessa con nuove prestazioni, si procederà alla stipula di nuova convenzione.

Art. 7 - Assicurazione

Le Parti concordano che la copertura assicurativa o le analoghe misure per responsabilità civile in relazione alle attività sanitarie svolte dai professionisti incaricati dell'ASST Fatebenefratelli Sacco per l'esecuzione delle prestazioni di cui alla presente convenzione sono a carico dell'ASST stessa.

L'ASST Papa Giovanni XXIII garantisce la copertura assicurativa per la R.C. verso terzi connesse all'attività oggetto della presente convenzione in caso di responsabilità alla stessa attribuibile (a titolo esemplificativo: danni a cose o persone conseguenti a fattori organizzativi, strutturali, impiantistici, uso di strumentazione, ecc.).

Per quanto non espressamente indicato, si rinvia alla normativa vigente, ivi inclusa la l. 8 marzo 2017 n. 24 e s.m.i. (c.c. "Legge Gelli").

Art. 8 - Obbligo di riservatezza

Le Parti si impegnano a conformarsi a ogni obbligo previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 concernente la "Tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati" (di seguito "GDPR") nonché alle normative nazionali in materia e ai provvedimenti dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali.

Ciascuna Parte riconosce e accetta che i dati personali relativi all'altra Parte, nonché i dati personali (es. nominativi, indirizzo email aziendale, ecc.) di propri dipendenti/collaboratori, coinvolti nelle attività di cui alla presente convenzione, saranno trattati dall'altra Parte in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali (di seguito "Titolare") per finalità strettamente funzionali all'instaurazione e all'esecuzione della convenzione stessa e in conformità con l'informativa resa da ognuna ai sensi e per gli effetti del GDPR, che l'altra Parte si impegna sin da ora a portare a conoscenza dei propri dipendenti/collaboratori, nell'ambito delle proprie procedure interne.

Resta inteso che i dati personali saranno trattati secondo principi di liceità e correttezza, in modo da tutelare i diritti e le libertà fondamentali, nel rispetto di misure tecniche e organizzative adeguate ad assicurare un livello di sicurezza idoneo al rischio, con modalità manuali e/o automatizzate.

Ai sensi del GDPR, l'ASST Papa Giovanni XXIII, in qualità del Titolare del trattamento, attribuisce, con separato atto di nomina, il ruolo di Responsabile ex art. 28 del GDPR all'ASST Fatebenefratelli Sacco, per il trattamento dei dati personali degli utenti che si sviluppa a seguito dello svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione.

Art. 9 - Clausola risolutiva espressa

Con la sottoscrizione della presente convenzione le Parti dichiarano di essere a conoscenza, essendone state adeguatamente informate, e di accettare il contenuto delle sezioni "Rischi corruttivi e trasparenza" dei rispettivi Piani di attività e organizzazione (PIAO) e dei Codici di comportamento dei propri dipendenti ai sensi del DPR 16 aprile 2013 n. 62 e s.m.i., di cui hanno preso visione sui rispettivi siti aziendali; qualsiasi condotta contraria alle suddette

norme e principi costituirà causa di immediata risoluzione della convenzione da esercitarsi ai sensi dell'art. 1456 c.c. a mezzo PEC, fatto salvo il diritto di risarcimento del danno.

Art. 10 - Segnalazione di condotte illecite – Whistleblowing

Con riferimento all'istituto del whistleblowing, le Parti hanno adottato il Regolamento aziendale per la gestione delle segnalazioni di tutela degli illeciti e tutela del segnalante, in conformità al d.lgs. 10 marzo 2023 n. 24 e s.m.i. e alle Linee guida ANAC contenute nella delibera n. 311 del 12 luglio 2023. I Regolamenti e la documentazione, comprensiva di informativa, sono reperibili sui rispettivi siti web istituzionali nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente". Le segnalazioni di illeciti possono essere inoltrate ai Responsabili della prevenzione della corruzione e trasparenza mediante diversi canali interni che garantiscono la riservatezza del segnalante, e anche con modalità informatizzata attraverso la piattaforma di WhistleblowingPA, il cui link di accesso è pubblicato nelle sezioni di "Amministrazione trasparente".

Art. 11 - Registrazione

La presente convenzione:

- è esente da IVA ai sensi dell'art. 10, comma 1, n. 19 del DPR 26 ottobre 1972 n. 633 e s.m.i.;
- è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del DPR 26 aprile 1986 n. 131;
- è soggetta, ai sensi del DPR 26 ottobre 1972 n. 642, all'imposta di bollo, con onere a carico dell'ASST Papa Giovanni XXIII, che viene assolta dalla stessa in modo virtuale.

Art. 12 - Disposizioni finali

Per quanto non contemplato nella presente convenzione si farà riferimento alla vigente normativa.

Art. 13 - Foro competente

Per tutte le controversie che dovessero insorgere nell'applicazione della presente convenzione, le Parti si impegnano a cercare la risoluzione in via amichevole.

Fallito il tentativo di risoluzione in via amichevole, la controversia sarà devoluta all'Autorità giudiziaria eleggendo, al tal fine, la competenza esclusiva del Foro di Milano.

Letto, confermato e sottoscritto dalle Parti con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, della l. 7 agosto 1990 n. 241, introdotto dall'art. 6 del d.l. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito in l. 17 dicembre 2012 n. 221.

ASST Fatebenefratelli Sacco

Per il Direttore Generale

Il Responsabile SS Libera professione, marketing e convenzioni

(giusta delega conferita con deliberazione n. 1 del 1° gennaio 2024)

dott.ssa Concetta Oliviero

ASST Papa Giovanni XXIII

Il Direttore Generale

dott. Francesco Locati

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE (proposta n. 1384/2025)

Oggetto: CONVENZIONE CON L'ASST FATEBENEFRATELLI SACCO DI MILANO PER IL MONITORAGGIO DELLA TERAPIA CON DALBAVANCINA E PER PRESTAZIONI DI CONSULENZA FARMACOLOGICA.

SC PROPONENTE

Si attesta la regolarità tecnica del provvedimento, essendo state osservate le norme e le procedure previste per la specifica materia.

Si precisa, altresì, che:

A. il provvedimento:

- prevede
 non prevede

COSTI diretti a carico dell'ASST

B. il provvedimento:

- prevede
 non prevede

RICAVI da parte dell'ASST.

Bergamo,

Dr./Dr.ssa

GESTORE DI BUDGET

Si attesta che i COSTI previsti:

- ✓ sono imputati a: finanziamenti SSR e/o ricavi diretti
 fondi di struttura e/o contributi vincolati

✓ sono compatibili con il budget assegnato:

n. autorizzazione/anno	n. sub-autorizzazione	polo ospedaliero	rete territoriale	importo IVA inclusa
219/2025	1	X		€ 600,00 (IVA esente)
219/2026	1	X		€ 1.900,00 (IVA esente)

Si attesta, altresì, che i COSTI relativi al presente provvedimento sono imputati al/ai seguenti centri di costo:

- beni sanitari e non sanitari: centri di costo come da movimento di scarico di contabilità di magazzino
 personale: centri di costo come da sottosistema contabile del personale
 consulenze e/o collaborazioni (*indicare centro di costo*)
 servizi sanitari e non sanitari e altri costi (*indicare centro di costo*)
 cespiti (*indicare centro di costo*)
 altro (*indicare centro di costo*)
 vedi allegato

Centro di costo 1: 951 Importo 1: € 2.500,00

Centro di costo 2: Importo 2:

Centro di costo 3: Importo 3:

Centro di costo 4: Importo 4:

Bergamo, 29/08/2025

Il Direttore
Dr./Dr.ssa Vitalini Mariagiulia

SC BILANCIO PROGRAMMAZIONE FINANZA E CONTABILITÀ

Viste le attestazioni del gestore di spesa, si certifica che:

A. i COSTI relativi al presente provvedimento saranno imputati al/ai seguente/i conto/i del bilancio:

n. conto	descrizione del conto	n. autorizzazione/anno	n. sub- autorizzazione	importo IVA inclusa
702840045	Acquisto prestaz esami specialistici da ATS/ASST Reg	219/2025	1	€ 600,00 (IVA esente)
702840045	Acquisto prestaz esami specialistici da ATS/ASST Reg	219/2026	1	€ 1.900,00 (IVA esente)

Bergamo, 29/08/2025

Il Direttore
Dr./Dr.ssa. Coccoli Antonella

PARERE DIRETTORI

all'adozione della proposta di deliberazione N.1384/2025

ad oggetto:

CONVENZIONE CON L'ASST FATEBENEFRATELLI SACCO DI MILANO PER IL MONITORAGGIO DELLA TERAPIA CON DALBAVANCINA E PER PRESTAZIONI DI CONSULENZA FARMACOLOGICA.

Ciascuno per gli aspetti di propria competenza, vista anche l'attestazione di regolarità amministrativo-contabile.

DIRETTORE AMMINISTRATIVO : Ha espresso il seguente parere: <input checked="" type="checkbox"/> FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> NON FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> ASTENUTO	Vecchi Gianluca
Note:	

DIRETTORE SANITARIO Facente funzione: Ha espresso il seguente parere: <input checked="" type="checkbox"/> FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> NON FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> ASTENUTO	Locati Francesco Angelo
Note:	

DIRETTORE SOCIOSANITARIO : Ha espresso il seguente parere: <input checked="" type="checkbox"/> FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> NON FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> ASTENUTO	Cesa Simonetta
Note:	

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

**Publicata all'Albo Pretorio on-line
dell'Azienda socio sanitaria territoriale
"Papa Giovanni XXIII" Bergamo**

per 15 giorni
